

*Le novità del decreto legislativo sulle successioni e donazioni in Gazzetta Ufficiale oggi*

# Semplificazioni ai giovani eredi

## Svincolo anticipato per gli under 26 per pagare l'imposta

DI FABRIZIO VEDANA

Introduzione del principio di autoliquidazione dell'imposta sulle successioni, svincolo anticipato delle somme necessarie a pagare l'imposta in caso di eredi fino a 26 anni di età, liberalità d'uso escluse dall'imposta e liberalità indirette tassate solo a certe condizioni, trust con doppia scelta quanto a momento di tassazione, trasferimenti d'azienda con fiscalità agevolata ampliata.

Sono queste le principali novità introdotte dalla riforma fiscale sulle successioni e donazioni, prevista dalla legge delega n. 111 del 2023, e attuata dal Governo con il decreto legislativo approvato in via definitiva nella seduta del Consiglio dei Ministri del 7 agosto e pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta (quindi il 4 ottobre) ma le disposizioni in esso contenute avranno effetto solo a partire

dall'1 gennaio 2025. Si applicheranno cioè alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da tale data.

È bene sottolineare che non è stato riformato integralmente il Testo Unico approvato con D.P.R. 346/1990, ma sono solo state apportate modifiche ed integrazioni allo stesso. Viene introdotto il principio di autoliquidazione dell'imposta sulle successioni, fino ad oggi applicato alle sole imposte ipocatastali. La vecchia normativa prevedeva che l'imposta di successione venisse corrisposta successivamente, entro 60 giorni, dalla notifica dell'avviso di liquidazione che deve avvenire entro 3 anni dalla presentazione della dichiarazione.

Le modalità di dettaglio per l'autoliquidazione verranno stabilite con specifici provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Altra importante novità è la previsione che banche e intermediari finanziari, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione,

consentano, in presenza di beni immobili nell'asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l'unico erede di età anagrafica non superiore a 26 anni.

Il decreto prevede poi che le liberalità d'uso, non costituendo donazioni, vengano escluse dal TUS analogamente a quanto già avviene per le spese di mantenimento, di educazione e a quelle sostenute per malattia. La mini riforma chiarisce poi che la tassazione delle cosiddette donazioni indirette, frequenti in ambito familiare, pur non rivestendo la forma delle donazioni attuano, comunque, un arricchimento del beneficiario; queste liberalità saranno soggette a imposta solo se dichiarate volontariamente e sempre che superino le franchigie in termini di valore o se accertate nel corso di un procedimento (in tal caso si applicherà l'aliquota dell'8

per cento per le somme oltre franchigia). Per i trasferimenti di aziende, rami di azienda e partecipazioni societarie a favore di discendenti o coniuge, la riforma conferma l'esenzione fiscale già prevista ma ne viene ampliata la portata ammettendo il godimento del beneficio anche in tutti quei trasferimenti di partecipazioni sociali che consentono al beneficiario di integrare un controllo già esistente o aventi ad oggetto società holding, non operative come imprese, mere immobiliari di gestione o società semplici. Un'ulteriore novità molto attesa è quella riguardante i trust per i quali si prevede che vengano tassati, alternativamente, in sede di apporto ovvero nel momento in cui vengono trasferiti al trustee. L'imposta potrà, cioè, essere pagata al momento del trasferimento o a quello della successione, con aliquote e franchigie definite in base al rapporto tra disponente e beneficiario.

© Riproduzione riservata

### CASSAZIONE

## No confisca di valore con prescrizione

Non può essere applicata retroattivamente la norma che consente al giudice d'appello, quando dichiara il reato estinto per prescrizione, di decidere sulla confisca per equivalente dopo aver accertato la responsabilità dell'imputato. La confisca, infatti, ha una natura sanzionatoria: non può dunque essere applicata dal giudice dell'impugnazione, in caso di prescrizione del reato, ai fatti compiuti prima del 6 aprile 2018. È il principio vale anche per la confisca per i reati tributari. Così la Corte di cassazione penale, sez. terza, sentenza n. 36475.

**Prelievo a compensazione.** Accolto il ricorso del contribuente imputato per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: non solo la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il reato è prescritto, ma viene revocata la confisca per equivalente. Perché il fatto risale al settembre 2013, prima che nel codice di rito fosse introdotto l'art. 578 bis Cpp. La confisca per equivalente ha un carattere soprattutto sanzionatorio perché costituisce una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti: aggravesse beni che sono nella disponibilità dell'autore del reato e risultano individuati in base alla corrispondenza con i benefici che l'interessato ha ottenuto, ma senza alcun nesso di pertinenza con il reato.

**Natura costitutiva.** L'art. 578 bis Cpp consente al giudice di mantenere in vita una pena, com'è la confisca, che in precedenza non poteva essere applicata quando il reato era prescritto. È dunque la natura costitutiva della norma a escludere che la confisca di valore possa essere applicata retroattivamente a fatti commessi quando, in caso di prescrizione, la misura non era adottabile nei confronti dell'autore, anche se ne fosse stata accertata la responsabilità.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata

### FRODE IVA

Quattro arresti e 95 mln di euro sequestrati. È questo l'esito dell'indagine della Gdf di Milano che ho portato alla luce una maxi frode fiscale di false fatturazioni nel settore delle telecomunicazioni.

Come si legge nel comunicato trasmesso dalla Guardia di finanza, "l'indagine trae origine da attività ispettive di natura fiscale svolte nel 2022 del nucleo di polizia economico finanziaria di Milano e dall'Ufficio antifrode dell'Agenzia delle entrate, che hanno portato all'emersione di un circuito di false fatturazioni nel settore del commercio di traffico dati internazionale VoIP".

Le investigazioni di natura tributaria e giudiziaria successive, hanno permesso di ricostruire la frode: le false fatturazioni, aventi ad oggetto il "traffico dati", transitavano da conduit estere, società cartiere e società filtro italiane, per poi raggiungere le società beneficiarie della frode fiscale che, rivendendo alle prime società estere, attraverso un'operazione non imponibile Iva, abbattevano il proprio debito impositivo dando vita ad un nuovo carosello di fatture false.

Maria Mantero

© Riproduzione riservata

## Nuovi adempimenti 110% per il progettista

La procedura per caricare sul portale nazionale classificazioni sismiche (pnsc) le informazioni aggiuntive sugli interventi antisismici agevolati con Superbonus va avviata dal progettista strutturale.

A prevederlo è l'allegato 2 del dpcm del 17 settembre scorso, che specifica l'impossibilità per il direttore dei lavori (dl) e per il collaudatore statico (gli altri due professionisti chiamati a compilare le schede tecniche sul portale) di procedere all'inserimento dei dati in assenza della dichiarazione del progettista. La previsione del dpcm, però, si scontra con la realtà pratica edilizia, aprendo la strada al verificarsi di intoppi nel caso in cui il progettista non sia più reperibile.

In particolare, i nuovi adempimenti introdotti dal dl 39/2024 (art. 3) e resi operativi dal dpcm del 17 settembre che ne definisce contenuti, modalità e termini, obbligano chi ha presentato la cila dopo il 1° gennaio 2024 e chi l'ha presentata precedentemente ma senza terminare i lavori al 31 dicembre 2023 a caricare sul pnsc i dati catastali relativi all'immobile oggetto dei lavori, l'ammontare delle spese sostenute fino al 30 marzo 2024 e di quelle che prevedibilmente saranno sostenute successivamente, nonché le percentuali di detrazione spettante.

La procedura va completata entro il prossimo 31 ottobre per i sal approvati entro il 1° ottobre 2024 ed entro 30 giorni dall'emissione di ogni sal in tutti gli altri casi. Ad occuparsene, come emerge dall'allegato 2 al dpcm, dovranno essere 3 distinti professionisti, a partire dal progettista degli interventi antisismici. Nel dettaglio, infatti, è solo a seguito della trasmissione della scheda di detto tecnico, contenente i dati catastali e l'asseverazione prevista dal dm 58/2017, che il portale genera l'identificativo della pratica. Senza tale identificativo, né il direttore dei lavori (tenuto a inserire sul portale il resoconto delle spese sostenute e previ-

ste) né il collaudatore (tenuto a confermare la riduzione del rischio sismico) possono procedere al proprio adempimento. Ebbene, è possibile che il progettista non sia reperibile, e sebbene il dpcm si occupi di regolare questo specifico caso, di fatto non risolve tutti i possibili impasse.

Infatti, l'allegato 2 dispone che "qualora non fosse disponibile l'asseverazione del progettista, si applica la procedura descritta negli ultimi due periodi della sezione "scheda progettista". Nel dettaglio, in base a tale procedura "qualora il progettista si trovasse nell'impossibilità non temporanea (come, ad esempio, in caso di collocamento a riposo o decesso) di trasmettere al pnsc la propria asseverazione, provvedono a tale trasmissione [...] il direttore dei lavori o il collaudatore statico". Oltre al fatto che il progettista potrebbe non essere disponibile anche per ragioni temporanee, nel qual caso il dpcm non prevede soluzioni, una simile disposizione non considera il reale funzionamento delle professioni. Infatti, non sempre, in caso di interventi sismici, è previsto l'intervento di un collaudatore, tanto che l'allegato 2 prevede l'inserimento della sua scheda solo "laddove previsto". Se il progettista manca e il collaudatore non è previsto, allora, rimarrebbe solo il dl a poterlo sostituire nel compito di compilare la scheda "principe" della procedura, ma non è raro che nella prassi dei cantieri tali due figure convivano nello stesso soggetto.

Ciò che emerge, insomma, è che in certi casi il rispetto del nuovo adempimento può essere difficoltoso, esponendo i beneficiari alle conseguenze del mancato invio nei termini previste dal co. 5 dell'art. 3 del dl 39/2024, che prevede una sanzione di 10.000 euro se la cila è precedente al 30 marzo, e addirittura la decadenza dal superbonus se la cila è successiva.

Cristian Angeli

© Riproduzione riservata